

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 17232	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: Non specificato				
Quantum: 300,00 Euro di multa ciascuno nonchè, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.				
Gradi precedenti				
1° Grado: sentenza del Tribunale di Cagliari, del 30 gennaio 2009, che li ha ritenuti colpevoli del delitto di lesioni colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, riconosciute ad ambedue le circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di 300,00 Euro di multa ciascuno nonchè, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.				
2° Grado: sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, del 13 aprile 2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

C. svolgeva l'attività di trattorista nell'area portuale del porto di Cagliari. Alla guida di un autoarticolato composto da un trattore e da un semirimorchio, mentre movimentava un container sbarcato da una nave e direttamente caricato sul pianale del semirimorchio dalla banchina del piazzale al deposito, nell'effettuare la manovra di ingresso nella corsia era rimasto infortunato in conseguenza del ribaltamento del container. Sotto il peso dell'ingombrante carico, che nella fase di caduta era andato a gravare sul bordo anteriore sinistro del semirimorchio, le ruote anteriori del trattore si erano impennate per poi ricadere a terra. In tale frangente, il lavoratore aveva subito un violento sobbalzo che lo aveva fatto urtare violentemente, con varie parti del corpo, dapprima, contro la parte superiore della cabina, quindi, nella ricaduta, contro altre parti dell'abitacolo.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

E' inconsistente il rilievo che non vi sarebbe violazione dell'art.169 del D.P.R. n. 547 del 1955 in relazione alla mancanza di stabilità del carico così come è altrettanto inconsistente quello basato sulla considerazione che la norma richiama i "mezzi
--

di sollevamento e di trasporto", quali gru ed altri apparecchi che sollevano e trasportano il carico, tra i quali non si potrebbe annoverare l'autoarticolato guidato dal C.. In realtà, deve osservarsi, da un lato, che, a prescindere dall'applicabilità di detta norma al caso in esame, comunque avrebbe dovuto esser curata la stabilità del carico sul pianale attraverso il corretto posizionamento ed aggancio dello stesso, dall'altro, che il trasporto del container nell'area di sosta del piazzale non è intervento a sè stante, bensì parte di una più complessa operazione che inizia con lo scarico del container dalla nave, prosegue con il caricamento dello stesso sull'autoarticolato e con il trasporto sul piazzale e termina con l'ulteriore scarico e posizionamento in terra. Se così è, deve rilevarsi che questa Corte, già con sentenza n. 14429/1990, ha affermato, con riferimento al disposto dell'art. 182, richiamato D.P.R. (inserito nel titolo 5 del citato D.P.R., riguardante i mezzi di sollevamento e di trasporto), che tale norma si riferisce anche ai "mezzi di trasporto", non soltanto ai "mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto" in quanto la congiunzione "e" di tale espressione "non denota necessaria duplicità della funzione del singolo mezzo o apparecchio, ma ha funzione puramente aggiuntiva"; la fattispecie in quella sede esaminata riguardava la costruzione di gallerie, con l'utilizzazione a tal fine di autocarri per il trasporto dei detriti rimossi, del tutto simile alla fattispecie oggetto d'esame, in cui il trasporto è avvenuto all'interno dell'area di carico e scarico delle merci). Significativa, comunque, in punto di responsabilità, e non contestata, resta l'assenza sul sedile del trattore della cintura di sicurezza.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.